#### REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI

## Art. 1 - Inquadramento

Il presente Regolamento viene emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b) e 32 della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, a cui vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche.

Esse hanno funzioni consultive, conoscitive, propositive e referenti.

## Art. 2 - Competenze

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente dell'Ordine è membro di diritto di ogni commissione; ogni Consigliere dell'Ordine può partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, anche in qualità di delegato del Presidente.

Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia già esplicitato i propri programmi ed indirizzi relativamente a questioni sottoposte all'esame delle Commissioni, i referenti delle stesse, di cui all'art. 3, prima che la Commissione possa deliberare al riguardo, avranno cura di richiedere che il Consiglio si esprima esplicitando i programmi e gli indirizzi necessari.

Le Commissioni non saranno tenute interpellare previamente il Consiglio in occasione di proprie deliberazioni, che costituiscano la mera attuazione od esecuzione di delibere in materie già assunte dal Consiglio dell'Ordine, nell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 1 comma 3.

In ogni caso le Commissioni non possono adottare deliberazioni con assunzione di impegni di spesa da parte del Consiglio dell'Ordine, il quale rimane legittimato in via esclusiva al riguardo.

Le commissioni svolgono le proprie attività in raccordo con il Consiglio dell'Ordine informandolo periodicamente.

## Art. 3 – Composizione delle Commissioni e nomina dei Componenti

Le Commissioni sono formate da un numero variabile di componenti, con un minimo di tre ed un massimo di nove componenti, in base a quanto stabilito dal Consiglio per le esigenze di ogni singola Commissione.

Ogni Commissione è coordinata da uno o piu Referenti ed un supplente nominati tra i Consiglieri dell'Ordine secondo i medesimi criteri preferenziali di cui al 4<sup>^</sup> comma del presente articolo.

I Referenti nominati avranno l'incarico di riferire al Consiglio sulle attività della Commissione con cadenza almeno mensile, convocare la Commissione almeno una volta al mese e predisporre l'ordine del giorno.

I componenti di ogni Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti anche tra gli avvocati iscritti all'Albo da almeno tre anni che abbiano comunicato la loro disponibilità, eccezion fatta per la Commissione in materia di deontologia o che tratti dati riservati.

Gli avvocati iscritti all'albo degli avvocati che hanno comunicato la propria disponibilità a far parte di una commissione consiliare, dovranno allegare curriculum vitae nel quale evidenziare le competenze acquisite nella materia di cui si occupa la commissione per la quale hanno dato la disponibilità.

Il Consiglio dell'Ordine vaglierà le richieste per venute dagli iscritti all'Albo degli Avvocati considerando preferibilmente quali criteri di scelta, le caratteristiche dei candidati, i titoli, le competenze e l'esperienza acquisita nella materia oggetto della Commissione

Ogni Commissione dovrà essere composta da almeno un Avvocato di età inferiore a 35 anni con almeno tre anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati, per le Commissioni con tre componenti, da almeno due componenti infratrentacinquenni per le Commissioni con più di tre componenti, fatta eccezione per il caso in cui nessun iscritto infratrentacinquenne abbia espresso la propria disponibilità ad essere nominato membro della Commissione.

## Art.4 - Ineleggibilità e incompatibilità

Gli avvocati iscritti all'Albo non potranno essere nominati quali membri delle Commissioni in presenza di sanzioni disciplinari non superiori alla censura a proprio carico quando non siano decorsi 5 anni dalla comunicazione ed esecuzione della sanzione e/o in caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi.

Non potranno essere nominati come componenti della medesima Commissione più di tre membri del direttivo od iscritti alla medesima associazione forense.

In ciascuna Commissione non potrà essere nominato più di un componente appartenente alla medesima associazione/ società professionale, salvi si tratti di studio non associato con singoli avvocati indipendenti.

## Art. 5 – Decadenza dalla nomina e alternanza degli incarichi

In caso di mancata partecipazione ai lavori della Commissione da parte di un componente per più di tre sedute consecutive o per quattro sedute annuali, il referente è tenuto a comunicarlo al Consiglio che dovrà provvedere – salva la valutazione di idonee giustificazioni per le assenze –alla sua sostituzione.

Il componente della Commissione escluso a causa delle assenze non potrà accedere a nuova nomina quale componente di alcuna Commissione.

Ad ogni nuova consiliatura, il Consiglio provvederà alla sostituzione mediante nuove nomine di almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione, scegliendo preliminarmente tra i componenti da sostituire quelli aventi meno presenze ai lavori della commissione.

I componenti non possono essere nominati per la medesima Commissione per oltre due mandati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il componente di una Commissione che riceva una sanzione disciplinare e/o non ottemperi agli obblighi formativi è tenuto a darne immediata comunicazione; egli decade dall'incarico ed é automaticamente sostituito dal Consiglio.

In presenza di malfunzionamento delle commissioni o di mancata partecipazione ai lavori da parte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio dell'ordine, sentito il Referente, su proposta del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri, può provvedere allo scioglimento della Commissione, alla sostituzione. Anche parziale, dei componenti, ovvero alla avocazione al consiglio di questioni affidate alla trattazione da parte della commissione.

#### Art. 6 - Decisioni

Le Commissioni, per il tramite dei Referenti, sottopongono le proprie deliberazioni e proposte al Consiglio.

Le Commissioni, ai fini della validità delle decisioni, sono validamente costituite se sono presenti tutti i componenti, mentre le decisioni dovranno essere assunte con la maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale la decisione presa con il voto del Presidente o di un suo delegato se presente o, in caso di assenza, con il voto del Referente; se assente anche costui con il voto del componente più anziano.

# Art. 7 – Riunioni e verbalizzazione

Le Commissioni si riuniscono di norma presso i locali del Consiglio dell'Ordine e possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni esterne informali o condotte per via informatica.

Le Commissioni redigono il verbale dei lavori; il verbale è steso da un componente della Commissione di volta in volta nominato segretario senza alcun ausilio da parte del personale degli uffici.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta consiliare del